



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. **58** del **23-12-2024**

OGGETTO:	Revisione periodica delle partecipate ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione partecipate al 31/12/2023.
----------	---

L'anno duemilaventiquattro, addì ventitre, del mese di dicembre, alle ore 19:00 nella sede del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato, in seduta ordinaria dal Presidente Nicolò Biondo con apposito avviso di convocazione comunicato ai consiglieri nel rispetto dell'art. 8 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

All'appello nominale chiamato dal Segretario Generale alle ore 19,00 risultano rispettivamente presenti/assenti i Signori:

BIONDO NICOLO'	P	GLORIOSO SILVANA	P
GENCO ROSALINDA	P	PELLICANE ROSARIO	P
STALLONE MARTINA	P	LA SALA FRANCESCO	P
BALSAMO ALBERTO GIUSEPPE	P	TERRANOVA MARIA	P
MISTRETTA MARIANELLA	P	ACCARDI GIACOMO	P
TANTALO FRANCESCO	P	SQUADRITO VALENTINA	A

Risultano presenti n. **11** e assenti n. **1**

Partecipa alla riunione il **SEGRETARIO GENERALE**, Sala Sandra

OGGETTO:	Revisione periodica delle partecipate ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione partecipate al 31/12/2023.
----------	---

L'ing. Filippo Luppino, quale responsabile dell'Area Servizi Tecnici, propone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90.

Premesso:

Che in ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, si rende necessaria la revisione periodica delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni alla data del 31 dicembre 2023;

Che ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare annualmente - con provvedimento motivato - un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti dalla norma, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Nello specifico il TUSP prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 4, comma 1);

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con la Deliberazione C.C. n. 70 del 18/12/2023, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Dato Atto:

che le società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono "in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa";

che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo delle Amministrazioni, procedere entro il 31 dicembre 2024 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in

società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunemente nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii.;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. ;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Testo unico, come modificato dall'art. 1, comma 722, della Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), è fatta salva la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di costituire GAL–Gruppi di azione locale, chiamati ad elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013/UE, nonché i "Gruppi di azione locale" nel settore della pesca, in attuazione dell'art. 61 del Regolamento 508/2014/UE, e dal 1° gennaio 2019 anche i "Gruppi di azione locale Leader", in attuazione dell'art. 42 del Regolamento (CE) n.1305/2013;

Tenuto Conto che ai sensi del comma 6 bis, dell'art. 26 del Testo unico, introdotto con l'art. 1, comma 724, della Legge di bilancio 2019, i suddetti GAL, di cui all'art. 4, comma 6, del T.U.S.P., sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20 dello stesso Testo Unico;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto Conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione tecnica di cui

all'allegato A alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Dato Atto che dalla ricognizione effettuata non risulta necessario alienare o dismettere alcuna partecipata;

Ritenuto di prescindere dal parere dell'Organo di Revisione Contabile in quanto trattasi di semplice ricognizioni e che le stesse non impattano sull'organizzazione di servizi pubblici (art. 239, c.1, lett. b) n. 3 del TUEL;

Dato Atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo Consiliare, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. c), del D. Lgs n. 267/2000 ed art. 10 T.U.S.P.;

Preso Atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs n. 267/2000, resi dai responsabili del servizio interessati in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile;

Visti:

- ✓ il D. Lgs. n.267/2000;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di contabilità;
- ✓ il Decreto del Sindaco n. 15 del 26/10/2023, con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, l'Ing. Filippo Luppino;

PROPONE

Di Approvare:

- la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come risultante nelle allegate schede, che formano parte integrante e sostanziale della presente;
- la relazione della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Santa Ninfa anno 2023, allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Di Prendere Atto, che la nuova ricognizione non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

Di Precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

Di Trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

Di Comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Di Pubblicare sul sito istituzionale dell'ente – nella sezione "Albo Pretorio" – così come prescritto dall'art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R.44/1991.

Il Responsabile dell'istruttoria
F.to Filippo Luppino

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Revisione periodica delle partecipate ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione partecipate al 31/12/2023. ”, si acquisiscono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, li 12-12-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Luppino Filippo

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, li 17-12-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA

F.to MAURO GIROLAMA

Si passa alla trattazione del 4° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipate ex art. 20 DLgs n.175/2016. Ricognizione partecipate al 31.12.2024

Il PRESIDENTE, nell'assenza del responsabile di area, invita il Segretario Comunale a relazionare.

Il Segretario illustra la proposta.

Si apre la discussione.

Il PRESIDENTE chiede al segretario a quanto ammonta la quota detenuta dal comune nella SRR.

Il Segretario dà atto che la quota è del 3,53%.

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente pone a votazione la proposta

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 22 del regolamento, si registra il seguente risultato:

presenti: 11
votanti: 11
favorevoli: 11
astenuti: 0
contrari: 0

Il Presidente dichiara: "il Consiglio HA APPROVATO ALL'UNANIMITA'"

Si vota per l'immediata esecutività della proposta.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 22 del regolamento, si registra il seguente risultato:

presenti: 11
votanti: 11
favorevoli: 11
astenuti: 0
contrari: 0

Il Presidente dichiara: "il Consiglio HA APPROVATO ALL'UNANIMITA'"

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE DEL C.C.

F.to Nicola Biondo

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Sandra Sala

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, il 24-12-2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 08-01-2025 al num. 1641

Santa Ninfa, li 24-12-2024

Il Responsabile della pubblicazione on line
f.to Di Blasi Antonietta

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo *on line*

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno **24-12-24** per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, li 24-12-2024

Il Segretario Generale
F.to Sandra Sala

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione dell'art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive modificazioni

è divenuta esecutiva il 23-12-2024

Santa Ninfa li, **24-12-2024**

**Il Segretario Generale
f.to Sandra Sala**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale Santa Ninfa, li 24.12.2024

**Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Sandra Sala**